

Sigillo, segreto, riservatezza... ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti

Giacomo Incitti

Premesse

In un tempo come il nostro in cui il mondo globalizzato sembra non lasciare spazio e neanche riconoscere il diritto alla riservatezza, alla dimensione privata della vita, noi siamo chiamati oggi a riflettere proprio sul bene prezioso del segreto nell'ordinamento canonico. In particolare il sigillo sacramentale che nel corso della storia è andato sempre più rafforzando la propria costitutiva dimensione di assoluta inviolabilità.

Oggetto specifico della presente riflessione saranno il sigillo e il segreto come vengono disciplinati nell'ordinamento canonico. Nel titolo si parla anche di riservatezza, ma soltanto per accennare in via preliminare alla dimensione più ampia entro cui il sigillo e il segreto si collocano. E non perché la nozione di riservatezza sia meno articolata o meno problematica. D'altra parte, la terminologia comunemente utilizzata ricorre spesso, soprattutto nel parlare comune, ad una sovrapposizione di termini che non aiutano la univocità di significato. Così ad esempio: autonomia, segreto, privacy, riserbo, vita privata, riservatezza, ecc.

Questa breve premessa a noi serve perché l'accennata ampia terminologia rinvia al contesto entro cui anche l'ordinamento canonico ha collocato il diritto fondamentale sancito nel can. 220 CIC (can. 23 CCEO) che qui è come la porta che ci immetterà nel tema specifico e attinente al corso sul foro interno.

Eviteremo di toccare i riferimenti agli ordinamenti civili la cui normativa è diversificata e risente delle specifiche modalità attuative che, per quanto riguarda i ministri di culto cattolico «si basano rispettivamente sul diritto concordatario o su quello interno di ogni singolo Stato che a sua volta poggia sulla disciplina comune a diverse categorie di soggetti (medici, avvocati) oppure sul diritto di libertà religiosa che presenta specificità proprie nei confronti del cosiddetto “segreto professionale”»¹.

1 Il diritto alla buona fama e alla intimità (can. 220 CIC/23 CCEO)

Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare

La normativa stabilisce un divieto articolato in due fattispecie che si integrano a vicenda². Buona fama ed intimità appaiono così come due aspetti della dignità della persona, uno all'esterno e l'altro più direttamente riguardante l'ambito privato e personale.

¹ D. CITO, *La protezione giuridica del sacramento della Penitenza*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza*, 281, con la bibliografia citata.

² Tra l'abbondante bibliografia cf. A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama e all'intimità. Analisi e commento del canone 220*, “Commentarium pro Religiosis”, 73 (1992) 39-81; M. BRADLEY, *Evolution of the Right to Privacy in the*

Si tratta di un diritto naturale e la norma prima di ogni valenza giuridica è e resta di carattere morale che per il cristiano trova fondamento anche nel decalogo³.

Pertanto esiste un diritto della persona alla protezione in foro esterno dei propri segreti. Si tratta di un vero diritto soggettivo per cui uno può pretendere dall'altro il dovere del silenzio su quanto ha appreso e scoperto in via confidenziale⁴.

* la lesione illegittima della buona fama: *nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere* Affermato nel concilio come uno dei diritti inviolabili della persona umana (GS 26), la buona fama è stata sempre tutelata nella tradizione ecclesiale⁵. La legislazione piano-benedettina prevedeva la punizione per i delitti di ingiuria e diffamazione (cf. can. 2355).

* la violazione del diritto a difendere la propria intimità: *nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare*.

La nozione di intimità è complessa e forse più facile da intuire che da descrivere⁶. Relativamente recente è il suo utilizzo in ambito legale e politico⁷.

È stato opportunamente osservato che una prima approssimazione al termine fa riferimento alla interiorità della persona, allo spazio in cui l'individuo ascolta e si pone le questioni, crea e decide autonomamente⁸. La interiorità che si avvicina molto alla realtà della coscienza.

«Stabilire il senso e la portata del termine *proprium intimitatem* del canone 220, non è cosa facile; data sia una certa fluttuazione del termine stesso nelle varie culture e espressioni linguistiche, sia soprattutto per il fatto di una certa giovinezza del principio nella coscienza moderna, e ancor più nella Chiesa»⁹.

Le diverse Dichiarazioni in tema di diritti umani che si sono succedute nel corso del ventesimo secolo riprenderanno e promuoveranno la difesa dell'intimità e alla luce di questi ordinamenti internazionali, diverse legislazioni nazionali progressivamente hanno inserito, sia in modo esplicito, sia in modo implicito, il riconoscimento del diritto all'intimità e si sono adoperate per proteggerlo adeguatamente.

Partendo da una concezione negativa che limitandosi sulla dimensione soggettiva della "privacy" vedeva nel diritto una barriera difensiva, una protezione dagli altri, il diritto ad essere solo ("right to be alone") si passa sempre più a collocare anche il diritto all'intimità nell'ambito dei diritti che

1983 Code: canon 220, "Studia Canonica" 38 (2004), 527-574; D. LE TOURNEAU, *Le canon 220 et le droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité*, "Ius Ecclesiae" 26 (2004), 127-148.

³ Interessante notare che la formulazione del canone non contiene il termine "christifidelis" ma "persona". Nel catalogo solo un altro canone ha la stessa peculiarità, il 218.

⁴ Cf. tra gli altri, B. DU PUY-MONTBRUN, *La détermination du secret chez les ministres du culte. Le secret pastoral en droit canonique et en droit français*. L'Échelle de Jacob, 2012, 278.

⁵ Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Th.*, II-II, q. 72, a. 2c.

⁶ Tra la bibliografia in merito si evidenziano i tre studi, con abbondanti riferimenti alla dottrina, di M. CARBAJO NÚÑEZ: *Informazione e diritto all'intimità. Basi teoriche dell'attuale impostazione conflittuale*, "Frontiere" 7 (2010), 93-119; *Informazione e diritto all'intimità. Una prospettiva cristiana*, "Frontiere" 8 (2011), 129-147; *Lo spettacolo dell'Intimità. Radici storiche della comunicazione centrata sull'io*, "Frontiere" 10 (2013), 253-297.

⁷ La dottrina ritiene comunemente che il concetto giuridico di intimità abbia avuto la sua origine in un articolo degli autori S. WARREN-L.D.BRANDEIS dal titolo *The Right to Privacy*, pubblicato il 15 dicembre 1890 su Harvard Law Review.

⁸ Cf. F. MANTARAS RUIZ-BERDEJO, *Discernimento vocacional y derecho a la intimidad en el candidato al presbiterato diocesano*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2005, 238.

⁹ J. MURAT, *I diritti soggettivi della buona fama e dell'intimità codificati nel canone 220*. Dissertatio ad Doctoratum in Iure canonico, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1991, 178.

facilitano la realizzazione della dimensione sociale della persona umana. La prospettiva antropologica cristiana offre ulteriori motivazioni di apertura del diritto all'intimità per evitare il ripiegamento su se stesso. L'intimità, infatti, «suppone sempre una certa impenetrabilità, ma esige pure un certo grado di trasparenza. L'assoluta riservatezza renderebbe impossibile la convivenza, perché non si può dialogare senza mettersi in gioco, condividendo la propria ricchezza interiore; e non è possibile amare senza riconoscere l'altro nella sua concreta umanità»¹⁰.

Il diritto in questione trova nel popolo di Dio un contenuto specifico allargandosi alla protezione di quell'ambito personale e riservato del rapporto personale del fedele con Dio dove vanno evitate le «indebite interferenze non solo dei fratelli di fede ma della stessa autorità ecclesiastica»¹¹.

La necessità di evidenziare in un canone specifico tali esigenze, emerge sin dall'inizio dei lavori di revisione del codice e si arricchisce con il riferimento a fonti diversificate¹².

Se non fu laboriosa la norma sulla buona fama, poiché tale concetto era conosciuto nell'ordinamento canonico, diversa fu la storia della nozione di intimità

1.1. L'inviolabilità della sfera intima nei lavori di revisione del CIC

Il CIC1917 aveva previsto il diritto alla buona fama anche se solo indirettamente, nella parte penale che disciplinava le sanzioni per coloro i quali avessero violato tale bene della persona¹³. Il diritto alla intimità venne introdotto nell'ambito dei lavori sul diritto della vita consacrata e più specificamente con l'esame delle osservazioni allo schema del 1977¹⁴. Venne suggerito dai consultori il ricorso ad un esame psicologico, rispettando il diritto di ciascuno a preservare la propria intimità, come già indicato in precedenti documenti¹⁵. La discussione produsse il can. 568 dello schema CIC 1980 dove è presente la nozione di diritto all'intimità¹⁶.

Fu la Congregazione per il Clero che con lettera del Card. Oddi chiese alla Commissione di inserire la medesima raccomandazione prevista per i religiosi anche per i seminaristi.

Ne discusse la Plenaria con diversificate argomentazioni che sono emblematiche per cogliere anche il clima dell'epoca verso gli esami psicologici e la figura dello psicologo¹⁷.

¹⁰ M. CARBAJO NÚÑEZ, *Informazione e diritto all'intimità*, 139.

¹¹ G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna 1991, 46, dove si cita come esempi di violazione: «gli abusi che si possono verificare nell'esercizio di una indiscreta e malintesa "direzione spirituale" o nell'ambito di quei gruppi di fedeli che praticano in comune "la revisione di vita" o, addirittura, l'esame di coscienza».

¹² Cf. *Communicationes*, 17 (1985) 211, con riferimento alla *Pacem in terris*, (AAS 55 [1963] 260; UR 12; GS 26).

¹³ Cf. can. 2355 del CIC1917.

¹⁴ Cf. *Communicationes*, 12 (1980), 186-187.

¹⁵ Il riferimento era a: SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, *Instructio de Accommodata Renovatione Institutionis ad Vitam Religiosam Ducendam, Renovationis causam*, 6 ian. 1969, n. III: «III. Quodsi in quibusdam casibus difficilioribus Superior censuerit, consentiente eo, cuius interest, medicum psychologum, in arte sua vere peritum, prudentem et principiis moralibus commendatum, consulere, optandum est, ut, ad maiorem efficacitatem assequendam, hoc examen non nisi post satis diuturnum tempus probationis transactum fiat, ea mente, ut medicus specialis disciplina insignis post experimenta proferre possit iudicium», AAS 61 (1969) 113.

¹⁶ «Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam Instituti propriam ineundam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, salvo iure inviolabili personae ad propriam intimitatem tuendam»

¹⁷ Tutta la materia si ritrova in: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (a cura di), *Congregatio Plenaria*. Diebus 20-29 octobris 1981 habita, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, 354-359, d'ora in poi: *Congregatio plenaria*.

La tematica venne riassunta dalla Commissione con la seguente questione: *Ad can. 212 – De inserenda norma quoad seminariorum alumnos, ne imponatur examen psychologicum nisi assentiente ipso alumno, sicut imponitur pro novitiis religiosorum*

Il problema nasceva proprio dalla proposta del Card. Oddi, Prefetto della Congregazione per il Clero, il quale in ragione di tale ufficio aveva scritto un formale richiesta alla Commissione per la revisione del Codice in data 17 ottobre 1981. Nella lettera, dopo un iniziale riferimento ad alcuni canoni dello Schema del nuovo Codice di Diritto Canonico, circa la inviolabilità dell'intimità psicologica e morale della persona, la Congregazione, «concretamente preoccupata per gli abusi di cui possono essere vittime sacerdoti, e anche seminaristi, novizi e semplici fedeli»¹⁸, offriva specifici suggerimenti. Lodava preliminarmente la clausola del can. 568 e chiedeva di inserirla in diversi canoni riguardanti i seminaristi e i chierici, così come si richiamava l'attenzione della Commissione ad inserire la formulazione dello specifico diritto nell'ambito dei diritti fondamentali e che per «evitare possibili interpretazioni restrittive di tale diritto inviolabile, si chiede infine che, sia nel can. 568, sia negli altri canoni ove se ne farà menzione, si precisi espressamente che ci si riferisce alla intimità *psicologica e morale* e cioè diritto inviolabile della persona a tutelare la propria intimità *psicologica e morale*»¹⁹. Il segretario Castillo Lara spiegava che la non previsione per i seminaristi era data dal fatto che nel can. 212 non era contemplata l'opera degli esperti e che comunque per l'analogia il diritto valeva anche per i seminaristi. Egli aggiungeva che il tema sarebbe stato più opportunamente trattato da una Istruzione della Congregazione e che comunque non sarebbe stato un problema di sostanza ma solo di tecnica legislativa²⁰. L'altra voce sempre con sfumature diverse nella Commissione era quella del Presidente, il Card. Felici, il quale in merito alla questione si riteneva dubbioso se stabilire la norma per i seminaristi fosse utile o necessario perché egli vedeva il rischio che ciò avrebbe lasciato tutto alla discrezionalità del seminarista il quale, al limite, avrebbe potuto raggiungere il sacerdozio senza alcuna vera direzione spirituale²¹. Egli aggiungeva, poi, una possibile motivazione circa la diversità di normativa con i novizi, per i quali vedeva maggiori rischi di violazione del diritto²².

¹⁸ *Congregatio plenaria*, 354, nota n. 2.

¹⁹ *Congregatio plenaria*, 355, nota n. 2.

²⁰ «Dicit canon tantummodo “attentis... valetudine...”; non dicitur: “Comprobentur, adhibitis peritis”. Et hac ratione in Codice non addita fuit clausola. Et quia in iure viget analogia, certo certius principium hoc de novitiis applicaretur, etiam si non diceretur, ob analogiam, ubi agitur de seminaristis. Alia ex parte, hae quaestiones melius possunt regulari Instructione aliqua S. Congregationis pro Institutione Catholica, quia non omnia quae dicenda sunt de una questione, de una re, debent in lege universali, quae tantum generaliora principia, vel melius, generaliores normas tradere debet, quia Codex non potest in regulamentum, directorium vel alia huiusmodi mutari. En ratio. Sed, ad substantiam quod attinte – est quaestio pro nobis tantum technicae legislativae – ad substantiam quod attinte, si vltis, quoad substantiam, nihil habemus contra. Tantummodo idem principium repeteretur duobus vel tribus vicibus in Codice», *Congregatio Plenaria*, 357.

²¹ «Quoad hanc intimitatem, verum est non posse nos cogere seminaristas ad intima sua pandenda. Sed si agitur, v.g., de directione spirituali, oportet ut alumnus aliquo modo intima sua pandat; oportet, secus. Ad quid directio spiritualis? Vel etiam confessio? Ergo statuere ut principium quod haec intimitas spiritualis debeat delinqui semper alumno, idem est ac dicere quod quis possit ad sacerdotium accedere sine ulla directioni spirituali. Ergo sunt verba, evidenter non sunt contra ius haec verba, sed, si ad extremum deducam principium, posset etiam pessumdari ipsa directio spiritualis», *Congregatio Plenaria*, 357.

²² «Pro religiosis est etia – sed non perinde ad statum religiosum – sed in novitiis datur aliqua potestas maior Superioris erga suos novitios et abusus facile irreperere possunt circa hanc materiam; et proinde statuitur expresse», *Congregatio Plenaria*, 357.

Venne pertanto messa a votazione non la proposta come formulata nella questione, ma se si approvasse o meno il testo del Codice come proposto e il risultato fu di approvare il testo dei canoni come erano.²³

I cambiamenti furono apportati durante l'ultima revisione effettuata dal Papa con un gruppo ristretto di esperti da lui scelti. Di questi lavori non vi è documentazione ufficiale. Gli appunti personali del P. Betti non vi fanno cenno²⁴, mentre Castillo Lara sembra offrire notizia quando afferma che «nella definitiva revisione si credette più opportuno dare alla citata clausola una valenza più ampia inserendola tra i diritti dei christifideles assieme al diritto alla buona fama»²⁵. Tale affermazione sembra contenere il risultato della discussione della Plenaria sopra riferita.

Schema novissimum 1982	CIC 1983
Can. 220. Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere.	Can. 220. Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare.

Fu anche modificato il testo del canone relativo all'ammissione al noviziato

Schema novissimum 1982	CIC 1983
Can. 642. Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam Instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, salvo iure inviolabili personae ad propriam intimitatem tuendam	Can. 642. Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam Instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220.

Non ci soffermiamo sulla normativa ma vale la pena accennare ad un suo abuso. Così ad esempio troppo facilmente si stabilisce di non trattare le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti giustificando tali divieti con il ricorso immotivato al can. 220. Non si comprendono, in tale prospettiva, le riserve sollevate dalla Conferenza episcopale italiana che, nella sintesi delle norme del *CIC* riguardanti il consiglio presbiterale, così stabilisce all'art. 7: «Nel C. P. non siano trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti (can. 220)»²⁶.

2. La inviolabilità della confessione: il sigillo ed il segreto

La materia del sigillo e del segreto, configurata anche come l'ambito della "deontologia" del ministro della penitenza²⁷, è disciplinata con una fondamentale novità rispetto alla precedente

²³ Il Card. Bafale avrebbe desiderato votare sulla proposta e il no del Card. Felici suscitò ulteriore interessante scambio di opinioni con il segretario, cf. *Congregatio Plenaria*, 358359.

²⁴ Cf. U. BETTI, *Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di diritto canonico*, in D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione e prassi*, Atti del X Symposium canonistico-romanistico, 24-28 aprile, Roma 1995,

²⁵ R. CASTILLO LARA, *I doveri ed i diritti dei Christifideles*, "Salesianum" 48 (1986) 318, nota 39.

²⁶ «Alla XXIII Assemblea Generale è stata distribuita una sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali. La sintesi non è stata oggetto di delibera dell'Assemblea, ma è stata compilata semplicemente per comodità degli Ordinari diocesani», *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, n. 8, 6 settembre 1984, p. 206-207.

²⁷ Cf. J.J. EXTEBERRÍA SAGASTUME, *Deontología del ministro de la Penitencia. Sigilo sacramental y secreto penitencial*, «Estudios Eclesiásticos», 85 (2010) 769-786.

legislazione canonica: la distinzione operata tra sigillo e segreto, riguardando il primo il solo confessore, mentre il secondo riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati del penitente.

La storia della revisione del Codice ci testimonia che non fu una facile decisione quella di introdurre tale distinzione che, come appare dal riquadro, non figurava nella precedente normativa:

CIC 1917: Can. 889	CIC 1983: Can. 983
§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat diligenter confessarius ne verbo aut signo aut alio quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus peccatorem.	§ 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere paenitentem.
§ 2. Obligatione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpretes aliique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit.	§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Dopo una iniziale proposta che vide tutti i consultori favorevoli alla distinzione, si sviluppò nella successiva riunione una approfondita discussione che vide due posizioni contrapposte. Con il ricorso anche all'autorità dei *probati auctores* si sosteneva l'obbligo del sigillo che se primariamente e principalmente ricadeva sul confessore, riguardava secondariamente anche coloro che in qualunque modo fossero venuti a conoscenza dei peccati portati in confessione²⁸. Al termine il Presidente mise a votazione e passò a maggioranza la distinzione tra sigillo e segreto²⁹

Schema de sacramentis 1975	Schema CIC 1980	Schema CIC 1982
<p><i>Can. 153 (CIC 889)</i> § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare gravi obligatione tenentur confessarius itemque, si detur, interpretes, ne verbo aliove quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus paenitentem.</p> <p>§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.</p>	<p>Can. 937 - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare obligatione tenentur confessarius ne verbo aliove quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus paenitentem.</p> <p>§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.</p>	<p>Can. 984. § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere paenitentem.</p> <p>§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.</p>

²⁸ Fu infatti Abellan che riportò il testo di A. Reifensstuel, Lib. V, Decret. tit. XXXVIII de Poenitentis, n. 2, «Quaeritur I. Quae sint poenae violantium sigillum confessionis Sacramentalis? Ante responsionem suppono, *et naturam*, et gravissimam obligationem servandi sigillum Sacramentale, seu *non revelandi sed secreta tenendi peccata cuncta, quorum notitiam ex sola confessione sacramentali, etiam simulata, vel alias invalida, vel occasione confessionis sacramentalis habemus, adeo, ut etsi ad illud principaliter, et primario obligetur sacerdos confessionem sacramentalem percipiens; secundario tamen, et per accidens etiam reliqui quicumque tandem ad idem teneantur, ad quos notitia alicuius peccati in confessione sacramentali detecti, sive immediate, sive mediate, sive iuste, sive iniuste devenit, ut proin praeter alios etiam sequentes graviter teneantur ad sigillum videlicet*, qui potestate absolvendi carentes, peccata bona fide confitentis, vel ex ignorantia, vel malitia exceperunt, *qui confitenti prope adstantes unum vel plura peccata illius etiam contra voluntatem suam, vel ex industria audierunt; qui alterius peccata ...»*; la discussione ebbe luogo nella sessione nona (13-17 marzo 1972), cf. *Communicationes* 31 (1999), 309-310.

²⁹ Cf *Communicationes*, 31 (1999), 311.

Circa le modifiche introdotte nel primo paragrafo non è passata inosservata la omissione di “caveat diligenter” a favore della locuzione “nefas” ed in merito è stato evidenziato che «ne ha sì acquistato l’obbligo in forza, ma è stato perso probabilmente il riferimento esplicito alla mera colpa, che è appunto “omissio debitae diligentiae”»³⁰. All’acuta osservazione, purtroppo, nulla apporta la storia del canone. Benché nella prima riunione tutti fossero d’accordo nel mantenere il testo del CIC1917³¹, senza alcuna spiegazione nei relativi verbali, appariva modificato già nel testo che successivamente fu preparato per la discussione da Onclin³² e poi figurare ancora modificato nello *schema de sacramentis* del 1975, come sopra riportato nel riquadro.

Il can. 983, ripreso nel CCEO al can. 733, disciplina il sigillo nel primo paragrafo e il segreto nel secondo.

3. Il sigillo

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, trattando della riservatezza tipica della confessione, afferma che «questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento»³³. Il sigillo appare così, nell’ambito del segreto «una particolarissima forma di segreto, la più alta e assoluta, che tocca ogni sacerdote confessore»³⁴

3.1. Le ragioni del sigillo.

Moralisti e canonisti hanno tradizionalmente fondato il sigillo sacramentale su due ordini di obbligazione, uno *ex iustitia* e l’altro *ex religione*. Il primo configura il sigillo nell’ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Un’ottica contrattualistica dove è prevalente il diritto del penitente che affiderebbe per contratto il sigillo al confessore.

Ma insieme a questo aspetto, ne è stato sempre considerato un altro, evidenziato come la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo che procede «”ex religione”, trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto. Sia sufficiente uno dei tanti passaggi dove San Tommaso individua il principio secondo cui il confessore tiene il posto di Dio per cui «illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus»³⁵. A tale affermazione dell’Aquinata si è rifatta la dottrina nel corso dei secoli. Così, anche

³⁰ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento* (Cann. 1378; 1387; 1388), in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di) *Le sanzioni nella Chiesa*, Ed. Glossa, Milano 1997, 227, nota 45;

³¹ Ciò avvenne nella sessione ottava del *coetus de sacramentis* (8-13 nov. 1971), «Can. 889. *Ad par. I: Placet omnibus ut servetur uti est*», *Communicationes* 31 (1999), 272.

³² «*Can. 19 (C.I.C. 889) - § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare caveat confessarius itemque, si detur, interpres, ne verbo aliove quovis modo et quavis de causa prodat aliquatenus paenitentem.*», *Communicationes* 31 (1999), 294

³³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1467

³⁴ L. GEROSA, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, «*Rivista teologica di Lugano*», X (2005) 271.

³⁵ *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, Lib. IV, dist. 14-23. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1999, vol. 8, 880.

qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevallet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza»³⁶

3.2 Gli elementi del sigillo

La dottrina aiuta ad evidenziare gli elementi entro cui opera la disciplina sul sigillo.

Innanzitutto deve trattarsi della confessione sacramentale dove, pertanto, il penitente si accosta allo scopo di ottenere l'assoluzione. Il sigillo tocca tutto ciò che il penitente ha accusato e resta anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l'assoluzione. Nella confessione il confessore è il sacerdote (vescovo e presbitero) anche se sprovvisto della facoltà di confessare. il solo confessore sia esso provvisto o meno della facoltà di confessare (può darsi, infatti, che uno ne sia privo o perché il Superiore competente non gli ha mai concesso la facoltà di confessare, o perché ne sia stato privato). Pertanto, anche se la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data, il sigillo deve essere mantenuto.

Ma quando il confessore non è un sacerdote è tenuto ugualmente al sigillo? La dottrina, soprattutto nel passato, si era diversificata sostenendo alcuni autori che anche un laico o un chierico non sacerdote sarebbe soggetto al sigillo, mentre altri difendevano e difendono il contrario³⁷. Ci sembra, comunque, che come già sicura dottrina aveva da tempo avvertito, il sigillo sacramentale non nasce dalla mera intenzione del sacramento³⁸. Così come non vi è confessione e, pertanto, non vi è violazione del sigillo quando ci si rivolge ad un laico o ad un sacerdote che si sa essere privo di facoltà, oppure si va al confessionale dichiaratamente per un consiglio o per altri scopi³⁹. Resta comunque ovvio che il laico se non è tenuto al sigillo è tenuto al segreto naturale connesso all'azione compiuta⁴⁰. Sempre in questo contesto è stato opportunamente osservato che non vi sia sigillo quando, al di fuori della confessione, qualcuno rivelasse una confidenza al sacerdote dicendogli di considerarlo "come detto in confessione"⁴¹.

La dottrina specifica l'oggetto essenziale, la materia, del sigillo che è data da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»⁴².

Sono stati anche evidenziati gli elementi che concorrono a costituire la materia e così si afferma che «rientrano nel sigillo sacramentale, altresì, le circostanze della colpa dichiarate in confessione, come l'occasione, il fine, il luogo, il tempo, le modalità, nonché le circostanze della confessione

³⁶ D.-M. A. JAEGER, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in K. NYKIEL-P. CARLOTTI-A. SARACO (a cura di), *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*. Libreria Editrice Vaticana, 2015, 94.

³⁷ Una rapida panoramica in: G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 162-163.

³⁸ Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 595.

³⁹ Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 569.

⁴⁰ Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 163.

⁴¹ «Tampoco imponen la obligación del sigilo las confidencias que, fuera de la confesión, se hagan al sacerdote con la cláusula de "bajo secreto de confesión": al faltar la acusación de los pecados en orden a la absolución, tampoco existe el fundamento del sigilo, aunque obligue entonces el secreto profesional a silenciar aquellas noticias», A. ALONSO LOBO, *Comentario al c. 889*, in A. ALONSO LOBO-S. ALONSO MORÁN-M. CABREROS DE ANTA-T. GARCÍA BARBERENA-L. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid 1964, II, n. 182.

⁴² V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, 2000, 345.

stessa, come potrebbero essere la gravità o meno della penitenza imposta o il diniego dell'assoluzione; evidentemente anche il nome ed il peccato del complice»⁴³. Circa la penitenza imposta è stato sottolineato che il divieto alla rivelazione è forte soprattutto se permette di far sospettare che il penitente possa aver commesso un determinato peccato, Al contrario «non è ritenuta violazione del sigillo, il far riferimento alla penitenza minima che anche per lievissimi peccati è tradizione imporre. Si veda per esempio la recita delle “tre Ave Maria” che , ancora non raramente, viene data»⁴⁴.

Quanto all'elemento soggettivo va ricordato che per la violazione del sigillo, a mente della normativa canonica (can. 1321 § 2), si richiede il dolo⁴⁵. Infatti, non essendo sufficiente la mera colpa, si richiede nel confessore la consapevolezza «che sta per rivelare una materia conosciuta in confessionale de nonostante questo lo voglia. Non v'è pertanto delitto qualora il confessore creda di rivelare materia acquisita *aliunde*; oppure riveli inavvertitamente o per superficialità quanto ha appreso in confessione»⁴⁶.

3.3 Tipologia delle violazioni del sigillo

Nel già citato canone 983 è possibile ritrovare una prima distinzione che potrebbe apparire anche sommaria, tra un tradimento parziale o totale. La norma, infatti, riproponendo la terminologia allora vigente stabilisce l'inviolabilità *aliquatenus*.

Ma è nel can. 1388 (CCEO 1456) che viene sancita la classica distinzione tra violazione diretta e violazione indiretta.

In tale prospettiva la violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione⁴⁷ così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione⁴⁸.

La violazione indiretta, che richiede anch'essa il dolo⁴⁹, si ha invece quando «si rivela la materia

⁴³ K. NYKIEL, *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, in K. NYKIEL-P.CARLOTTI-A.SARACO (a cura di) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 47.

⁴⁴ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ed Ancora Milano, 2015, 159, nota 10.

⁴⁵ Si tratta infatti di un delitto. In occasione delle osservazioni allo schema CIC del 1980 in merito al can. 1340 (attuale can. 1388), così si legge la richiesta e la risposta della Segreteria della Commissione: «Ad can. 1340. Ad conscientiae tranquillitatem dicatur: “plene conscius sigillum directe violat” (Card. Siri). R. Non est necessarium; subintellegitur quia agitur de delicto: “Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit” (can. 1272, § 2) [attuale can. 1321 § 2]», PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens Synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*. Typis Polyglottis Vaticanis 1981, 304.

⁴⁶ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, 227.

⁴⁷ «Basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana, 1996², 324.

⁴⁸ «Qualche esempio potrebbe essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse “Tizio ha rubato al supermercato”; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: “il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso...”; oppure: “al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l'assoluzione”, viola *direttamente* il sigillo sacramentale», E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 160.

⁴⁹ «Non bisogna confondere la violazione indiretta con la violazione colposa. Anche la violazione indiretta esige il dolo, ossia la coscienza di rivelare quanto appreso in confessione col pericolo che si riveli pure quanto non espressamente detto», G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, 227-228

oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa»⁵⁰. Con l'incisività della lingua latina veniva riassunta «quando revelatio ista non intenditur sed *permittitur*»⁵¹

L'obbligo del sigillo non viene mai meno, neanche con il trascorrere del tempo e neanche con la morte. Un obbligo che si impone al confessore nei confronti di chiunque, compreso il penitente stesso. Infatti il confessore non può di sua iniziativa ritornare con il penitente sulla materia della confessione, «a meno che ciò non avvenga immediatamente dopo una confessione – nel qual caso questo sarebbe da considerarsi come la continuazione morale della confessione –, oppure il penitente stesso in successivi incontri (per esempio di direzione spirituale) ritorni su qualche considerazione relativa alla confessione precedente, il che costituirebbe di fatto autorizzazione a parlarne»⁵².

3.4 Il sigillo nella storia

Lungo i secoli l'ordinamento canonico è andato sviluppando con alterne vicende una normativa sull'ambito della inviolabilità della confessione che ha fatto da supporto anche alla materia del segreto professionale diversamente disciplinata negli ordinamenti civili⁵³.

Valga in questa sede un accenno rapido ad alcuni dati della storia. Resta una pietra miliare il concilio lateranense IV, nel 1215, che riprendeva precedenti pronunciamenti tra cui una decisione di Gregorio Magno. Il testo conciliare è poi la fonte della normativa canonica sia vigente come quella del precedente codice. Stabilisce il concilio al capitolo 21⁵⁴:

De confessione facienda et non revelanda a sacerdote, et saltem in Pascha communicando
--

<i>De obligationibus confessarii</i> – [...] Caveat autem omnino, ne verbo aut signo aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem: sed si prudentiore consilio indiguerit, illud absque ulla espressione personae caute requirat, quoniam qui peccatum in paenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam paenitentiam in arctum monasterium detruendum

Su tali principi si è consolidata la assoluta separazione tra foro interno ed esterno che «nella tradizione del cristianesimo medievale aveva elaborato da tempo i criteri opportuni per evitare

⁵⁰ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 345.

⁵¹ A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. II, Romae 1954, n. 167, e continua il testo: «quando sermone vel actione diversa et ad alium finem directa periculum incurritur ne manifestetur quod sigillo tegi debeat. Istud fiet, quando vel materia narratur sine aperta personae designatione, vel persona designatur sine materiae indicatione, sed cum periculo manifestandi personam, vel ingerendi suspicionem materiae», *ibidem*.

⁵² E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 148.

⁵³ «Il fatto che pressoché tutti gli ordinamenti democratici assicurino una certa forma di tutela al segreto professionale, anche attraverso l'esonero di alcune categorie di persone dall'obbligo di deporre in sede giudiziaria o accordano loro la facoltà di astenersene, dice l'interesse non meramente privato ma pubblico, ovvero di bene comune, soggiacente a questa materia», R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, Quaderni di diritto ecclesiale, 26 (2013), 9-54, qui 27.

⁵⁴ H. DENZINGER-P. HÜNERMANN, *Enchiridion Symbolorum*, 814.

sovrapposizioni. La stessa distinzione tra confessore ed inquisitore poggiava su quei fondamenti»⁵⁵. Anche se non va taciuto che spesso le tre funzioni – predicazione, confessione, inquisizione – venivano esercitate dalla stessa persona⁵⁶. Purtroppo sull'utilizzo delle conoscenze avute in confessione non vi è stato nel tempo unanimità nella dottrina anche se difficilmente si ritrovano autori che avrebbero permesso esplicitamente la violazione del sigillo. Una posizione che viene onestamente riconosciuta origine di confusione e divergenze⁵⁷.

Certamente la recuperata difesa della dignità della persona umana ha aiutato a rivalutare nella confessione il bene della persona che forse nella storia veniva sacrificato a volte a beneficio di altri fini. La salvezza dell'anima recuperata suprema lex e la rivalutazione della dimensione sacramentale del sigillo sono tra i motivi che possono essere portati a giustificazione del progressivo affermarsi della assoluta inviolabilità del sigillo.

Ciononostante ancora oggi si pone la questione se il penitente abbia il diritto a gestire il sigillo.

3.5 Diritto del penitente a “gestire” il sigillo?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione⁵⁸.

Si ricorre in genere all'autorità di Tommaso d'Aquino e di quei probati auctores che sull'autorità dell'aquinate, hanno sostenuto e sostengono tale “diritto”. In merito sembra conveniente rileggere la posizione di Tommaso e tra gli autori, il Cappello.

Il testo di Tommaso: In 4 Sent, Dist. 21, q. 3, a. 2

Art. 2. Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet, alteri prodere.

... (solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum. Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis. Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur.

Con rispetto verso l'autorità di San Tommaso ci sia permesso, però evidenziare qualche perplessità.

⁵⁵ A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 2009, 476.

⁵⁶ «Predicazione, penitenza sacramentale e repressione ‘giudiziaria’ di componenti ereticali si erano infatti sperimentate e spese nel Basso Medioevo attraverso la specializzazione dei membri degli ordini mendicanti; le tre funzioni di predicare, confessare ed inquisire erano state parimenti praticate e teoricamente lavorate dai frati che ne erano stati agenti e protagonisti: sono aspetti compresenti e perfettamente collegati nella prospettiva della *christianitas* basso medievale», L. PELLEGRINI, *Predicazione, penitenza e confessione nell'Italia del Quattrocento*, in A. MANFREDI-RUSCONI-M.SODI (a cura di), *Penitenza e Penitenzieria tra Umanesimo e Rinascimento. Dottrine e prassi dal Trecento agli inizi dell'Età moderna (1300-1517)*, Libreria Editrice Vaticana, 2014, 276.

⁵⁷ «Iste abusus scientiae referri potest et a non nullis auctoribus refertur ad quandam *latius dictam* sigilli violationem. Parum accurati modi loquendi non modicam in hac materia confusionem induxerunt, et variis controversiis occasionem dederunt», A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome*, n. 168.

⁵⁸ Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, «Quaderni di diritto ecclesiale»26 (2013) 9-54, qui 30-34.

Innanzitutto l'assolutezza delle due motivazioni a sostegno del sigillo: il segreto appartiene all'essenza del sacramento e il rischio dello scandalo.

Ma ammettere che il penitente possa "giocare" con la materia della confessione ritenendo una volta il confessore come Dio e una volta come uomo ci sembra non pienamente condivisibile per il rispetto alla relazione con Dio che una volta realizzata non è più sotto l'unica responsabilità dell'uomo, nel nostro caso del penitente⁵⁹.

Circa la posizione di P. Cappello, è necessario rinviare a quanto evidenziato dagli autori circa il suo progressivo abbandono dell'iniziale sostegno alla tesi che riteneva il penitente in diritto di gestire il sigillo⁶⁰.

Attualmente gli autori che pure ammettono tale diritto non apportano validi argomenti oltre alla citazione dei testi dell'Aquinate⁶¹.

Recentemente si è cercato di fondare l'argomentazione ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983⁶². Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del senso del termine⁶³. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto iniziale.

Al contrario, la dottrina che con maggiore ampiezza di motivazioni afferma l'assoluta inviolabilità perché «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo "scienti et consentienti non fit iniuria", quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»⁶⁴.

Del resto la normativa canonica è esplicita al riguardo della assoluta indisponibilità del sigillo. Affermata nel can. 983 trova, infatti, chiara ed esplicita conferma in tema di chi può essere testimone nei processi.

CIC can. 1550 § 2, 2°	CCEO can. 1231 § 2, 2°
Incapaces habentur [...]	Incapaces ad testimonium ferendum habentur [...]
2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae	[...]

⁵⁹ «Cum autem poenitens dat licentiam loquendi confessario, hic notitiam rerum percipit *ut homo*, secundum ipsum *Angelicum*, ideoque *in foro humano*. Porro toto coelo differt profecto, quod sacerdos rem aliquam cognoscat *qua Deus* vel *qua homo*, quod fidelis loquatur *in foro Dei* vel *in foro humano*. Nec sane in potestate poenitentis est, quod res cognita *in foro Dei*, fiat cognita *in foro humano*, sine nova atque expressa eiusdem rei communicatione in ipso foro humano facta», CAPPELLO, *Tractatus*, n. 621.

⁶⁰ Cf. tra gli altri R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, 31, nota 53.

⁶¹ Cf. tra gli altri F. LOZA, *Comentario can. 983* in A.MARZOA-J.MIRAS-R.RODRÍGUEZ OCAÑA (ed.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, III/1, Pamplona 1997², 821-822.

⁶² Cf. in specie: D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to Release the Confessor from the Seal: Considerations in Canon Law and American Law*, «The Jurist»54 (1994) 424-476, qui 446.

⁶³ Ci sembra questo il limite della proposta di Brewer quando nel citato articolo, sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua afferma che il verbo *prodere* significa «"to betray perfidiously, surrender treacherously". Both "perfidious" and "treacherous" denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to Release the Confessor from the Seal*, 446.

⁶⁴ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, 226-227, nota 42; l'Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

ipsis ex confessione sacramentali innotuentur, etsi poenitens eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis, ne ut iudicium quidem veritatis recipi possunt	2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia, quae ipsis ex confessione sacramentali innotuentur, etsi paenitens eorum manifestationem petiit; immo audita a quovis et quoquo modo occasione confessionis sacramentalis ne ut iudicium quidem veritatis recipi possunt
--	---

...., neppure come indizio di verità!

4. Ulteriori proibizioni a tutela della inviolabilità

La normativa canonica, prima di disciplinare la normativa penale in tema di violazione della inviolabilità, prevede a stabilire alcune proibizioni volte a tutelare anche in forma preventiva il sigillo sacramentale.

4.1 Proibizione di chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale in seminario.

Per quanto riguarda la riservatezza dell'azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2/CCEO 339 § 2). Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere *del* direttore e confessore e non invece con la proibizione di chiedere *al* direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto. Riteniamo che per l'equiparazione degli uffici operata dal codice tra lo *spiritus director* e l'*alius sacerdos* anche su quest'ultimo ricade lo stesso divieto. Interessante notare che durante la revisione del codice non tutta la commissione era d'accordo sulla proibizione riguardante il direttore spirituale⁶⁵. Nulla nel codice, nel contesto di questa proibizione, viene previsto circa il *moderator vitae spiritualis*.

4.2 Il divieto di confessare i seminaristi, novizi ed alunni

Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi⁶⁶.

CIC 1917	CIC 1983
Can. 891. Magister novitiorum eiusque socius, Superior Seminarii collegiive sacramentales confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgenti causa in casibus particularibus sponte id petant.	Can. 985 Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.

⁶⁵ Cf. «Communicationes» XIV (1982) 48.

⁶⁶ C'è, però, una divergenza con la precedente legislazione che conteneva una proibizione più ampia riguardante tutti i superiori. Risulta nota peraltro la questione suscitata dal decreto del Sant'Uffizio, in data 5 luglio 1899, riportato come fonte nella legislazione piano-benedettina e con il quale si proibiva ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni Cf. ACTA S. SEDIS, vol. XXXII, 64. In merito si può vedere: B. PITAUD, *Les rapports du for interne et du for externe. Pratiques de l'école française*, "Bulletin de Saint-Sulpice" 30 (2004) 270-271.

Analogo divieto è previsto per i religiosi al can. 630 §§ 4-5 (non presenti nel CCEO)

CIC 1917	CIC 1983
<p>Can. 518. §2. Superiores religiosi, potestatem audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de iure servandis, confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant.</p> <p>§3. Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.</p>	<p>Can. 630. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.</p>

Il divieto viene formulato con l'equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*.

«L'eccezione potrebbe suscitare qualche perplessità, poiché potrebbe far pensare che esista un'alternativa, che cioè a volte nel diritto della Chiesa sia prevista o prevedibile la confessione di un fedele senza la sua spontanea richiesta: è ovvio che sempre il fedele che si confessa lo fa chiedendolo spontaneamente al confessore. Per interpretare razionalmente l'eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire sulla richiesta medesima»⁶⁷. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile.

In questo ambito sarebbe stato opportuno estendere lo stesso divieto anche al Vescovo attesa la sua grave responsabilità di giudicare nella formazione dei chierici.

4.3 Proibizione dell'uso di conoscenze acquisite in confessione

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 § 1 (CCEO can. 734 § 1) che ribadisce la precedente legislazione: **Can. 984** — § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»⁶⁸.

⁶⁷ G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza*, 170, e molto opportunamente l'autore cita il can. 518 § 3 del CIC17.

⁶⁸ M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 171, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», *ibid.*

In tale prospettiva «è pensabile una conoscenza sacramentale che non leda né direttamente né indirettamente il sigillo e al cui riguardo sorge l'interrogativo della liceità del suo uso. Questo uso è sempre illecito se genera un aggravio per il penitente o rende difficili le sue successive confessioni, rese onerose o addirittura odiose, per esempio da una predicazione inopportuna basata su esperienze di ministero penitenziale»⁶⁹. Non solo le chiare indicazioni dell'autorità⁷⁰, ma i commentatori invitano sempre ad astenersi dal rivelare che la fonte della informazione è la confessione⁷¹. È in questo contesto che alcuni hanno evidenziato il rischio per il sacerdote di adeguarsi alla massima, di uso popolare, che suona così: si dice il peccato e non il peccatore⁷². È invece lecito al confessore l'uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina⁷³ era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione potesse trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell'esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione⁷⁴.

4.4., e in particolare in ordine al governo

Il legislatore concretizza il principio in una specifica proibizione al can. 984 § 2 (CCEO 734 § 2).

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.

In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione⁷⁵.

Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza.

4.5. La tutela del sigillo nelle cause di beatificazione e canonizzazione

⁶⁹ P. CARLOTTI, *Il senso, il soggetto e l'oggetto del sigillo sacramentale*, in K. NYKIEL-P. CARLOTTI-A. SARACO (a cura di) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 67.

⁷⁰ Mantiene tutta la sua validità l'Istruzione dell'allora Sant'Uffizio del 9 giugno 1915 pubblicata in *Monitor Ecclesiasticus* 29 (1917), 199-201 e riportata in CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, n. 607.

⁷¹ «A preacher might legitimately employ information learned from confession for illustrative purposes, provided there is no possibility that the transgression might be linked to a given individual penitent; even in this case, however, if the preacher does indicate that the source of the information is a confession, he might weaken the confidence of his hearers in the inviolability of the sacramental seal», F.R. MCMANUS, *Commentary on Can. 984*, in J.P. BEAL-J.A. CORIDEN-T.J. GREEN (edit), *New Commentary on The Code of Canon Law*. Paulist Press, New York 2000, 1165.

⁷² Cf. tra gli altri, L.DE J. HERNÁNDEZ M., *El sigilo de la confesión sacramental*, *Revista mexicana de Derecho Canónico* 20 (2014), 244.

⁷³ Cf. ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

⁷⁴ Cf. CAPPELLO *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

⁷⁵ In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioratis graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.

La materia viene trattata esplicitamente nella normativa della competente Congregazione⁷⁶.

L'Istruzione nel Titolo VIII avente come oggetto *Testi e loro deposizioni*, stabilisce le seguenti norme e nei due articoli così stabilisce:

Capitolo II *chi non può essere teste*

Art. 101. - § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale.

§ 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.

Art. 102 – Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vice-postulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico

Del resto già la dottrina si era espressa nella medesima prospettiva: «on voit ce qu'il faut penser de ces vies de saints où le confesseur déclare que son héros a gardé l'innocence baptismale ou n'a jamais commis de faute vénielle pleinement délibérée ou même ne présentait pas une matière suffisante à l'absolution! Le confesseur aurait mieux fait de refuser de parler, mais, dès qu'il ne se condamnait pas au silence, pour être certain de ne pas trahir le secret, il ne pouvait que faire un très grand éloge de son pénitent»⁷⁷

4.6. La tutela del sigillo nel delitto di sollecitazione

Le norme del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*⁷⁸ stabiliscono i criteri essenziali che dovranno essere applicati:

art 4, § 1, 4° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1387 Codicis Iuris Canonici et in can. 1458 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; [...]

Art. 24 § 1. In causis ob delicta, de quibus in art. 4 § 1, Tribunal nomen denuntiantis sive accusato sive etiam eius Patrono significare non potest, nisi denuntians expresse consenserit.

§ 2. Idem Tribunal perpendere debet peculiare momentum circa denuntiantis credibilitatem.

§ 3. Animadvertendum tamen est ut quodvis periculum violandi sigillum sacramentale omnino vitetur.

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

Art. 24 § 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

⁷⁶ CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Sanctorum Mater*: Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, (17 maggio 2007), AAS 99 (2007), 494.

⁷⁷ E. JOMBART, *Confesseur*, in R. Naz (sous la direction de) *Dictionnaire de Droit canonique*. T. IV, Paris 1949, 42-43.

⁷⁸ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010), 419-430, qui 423 e 429.

	§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.
--	---

Per quanto direttamente attinente la nostra prospettiva, evidenziato che il caso pone grossi rischi di violazione del sigillo, possiamo sintetizzare quanto previsto dal legislatore nel tentativo di proteggere la inviolabilità del sigillo nei seguenti punti, premesso che all'origine vi è una denuncia o anche un invito a denunciare:

- l'istruttore, o comunque chi conduce l'indagine non deve entrare e non deve fare domande sulla materia della confessione, i peccati;
- tutela della vittima con la proibizione di rendere noto il nome del denunziante a meno che questi ne dia esplicita autorizzazione

5 Il segreto

Con il termine segreto il legislatore ha voluto configurare l'obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

Can. 983 — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Non soltanto l'interprete, qualora fosse stato autorizzato (can. 990/CCEO can. 733 § 2), ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto. Magari senza volerlo, e quindi senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe ugualmente l'obbligo del segreto.

5.1 Un caso particolare: registrazione e divulgazione

A quanto stabilito nel canone va aggiunta una figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la *Captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*⁷⁹.

Declaratio CDF 1973	Decretum CDF 1988	Epistula CDF 2001	Normae CDF 2010
«Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, vigore specialis potestatis sibi a Suprema Ecclesiae Auctoritate tributa,	«Congregatio pro Doctrina Fidei, ad sanctitatem sacramenti Poenitentiae tuendam et ad eiusdem ministrorum	«Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet: 1° absolutio complicitis in peccato contra sextum	«art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius

⁷⁹ Tra la bibliografia in merito cfr. D. CITO, *Delicta graviora contra la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana 2012, 31-53; C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in Id. (a cura di) *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 85-102.

<p>decernendo declarat eos ab hac die incurrere in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, qui, cum contemptu Sacramenti Paenitentiae, sacramentales confessiones, veras aut fictas, quovis tecnico instrumento adhibito captant vel imprimunt vel hoc modo cognitae evulgant, necnon omnes, qui eidem rei formaliter cooperantur, firmo praescripto canonum 889, 890, 2369. Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis pro Doctrina Fidei die XXIII mensis martii, a. D. MCMLXXIII»</p>	<p>ac christifidelium iura munienda quae ad sacramentale sigillum attinent et ad alia secreta cum Confessione connexa, vigore specialis facultatis sibi a Suprema Ecclesiae auctoritate tributae (can. 30), decrevit: Firmo praescripto can. 1388, quicumque quovis tecnico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captat, aut communicationis socialis instrumentis evulgat, in excommunicationem latae sententiae incurrit. Decretum hoc vigere incipit a die promulgationis»</p>	<p>Decalogi praeceptum; 2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur: 3° violatio directa sigilli sacramentalis [...] Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur»</p>	<p>quod consistit in captione quovis tecnico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a poenitente dicuntur. Qui hoc delictum patriverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»</p>
---	--	---	--

Natura giuridica dei vari documenti.

La fonte è una **Declaratio** della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973⁸⁰, il cui disposto fu ribadito, dopo il CIC83, con un **decreto** della medesima CDF, in virtù di facoltà particolare concessa dal Santo Padre alla medesima Congregazione il 20 settembre 1988⁸¹. La fattispecie delittuosa non compariva tra i delitti riservati alla CDF nelle Norme che la medesima Congregazione rendeva note con **Lettera** del 18 maggio 2001⁸² (ma promulgate con il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001⁸³). Con una delle varie **decisioni**

⁸⁰ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio; de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate*, 23 martii 1973, in AAS LXV (1973) 678.

⁸¹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decretum quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur*, sine data, In Congr. pro Doctrina Fidei tab. , n. 57/73, in AAS LXXX (1988) 1367.

⁸² CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: *de delictis gravioribus* eidem Congregationi pro Doctrina Fidei *reservatis*, 18 maii 2001, in AAS XCIII (2001) 785-788, qui 786-787.

⁸³ IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei *reservatis* promulgantur, *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30 aprilis 2001, AAS XCIII (2001) 737-739.

successivamente adottate con rescritti di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del motu proprio, fu aggiunta la fattispecie delittuosa in questione⁸⁴.

Nelle **Norme** del 2010 è prevista la fattispecie delittuosa: «art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis technico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur. Qui hoc delictum pataverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»⁸⁵.

5.2 Configurazione del delitto

Si tratta di tre possibili varianti della medesima fattispecie configurata come delittuosa: la captazione o registrazione, la divulgazione e, infine, la captazione e divulgazione insieme. Mentre le prime due fattispecie inverano due distinti delitti i cui autori possono anche essere persone diverse, la terza configura un unico delitto⁸⁶.

A norma del decreto della Congregazione, il verbo “captare” indica che ai fini della configurabilità del delitto «occorre che il reo deliberatamente, facendo uso di uno strumento tecnico, registri ciò che viene detto durante la confessione: non è quindi sufficiente che il soggetto attivo utilizzi un qualsiasi mezzo per *ascoltare* ciò che viene detto dal penitente o dal confessore o, a maggior ragione, si limiti a fissare nella sua memoria il contenuto della confessione, essendo invece necessaria l’effettuazione di una vera e propria *registrazione*»⁸⁷..

Altro elemento oggettivo del delitto in questione è che la divulgazione avvenga mediante i mezzi di comunicazione sociale e, pertanto, a mezzo stampa, radio, televisione, internet, film, ecc.

6. La tutela penale della inviolabilità

La duplice fattispecie delittuosa della violazione diretta e indiretta del sigillo genera una diversa figura di pena.

La violazione diretta del sigillo è punita con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1388 § 1) e con la scomunica maggiore nel CCEO (can. 1456 § 1).

La violazione indiretta è un delitto che ammette graduazioni e, pertanto, va punito in proporzione alla sua gravità (can. 1388 § 1 CIC e can. 1456 § 1 del CCEO).

La violazione del segreto è punita con una giusta pena non esclusa la scomunica (can 1388 § 2 CIC e 1456 § 2 CCEO).

Per il delitto della captazione e divulgazione la pena è obbligatoria ma da determinarsi a seconda delle circostanze e se chierico anche con la dimissione. La pena canonica prevista ha subito modifiche nelle normative che si sono succedute fino a quelle della Dottrina della Fede del 2010

⁸⁴ La pubblicazione delle modifiche avvenne in forma “privata” e tra i primi autori cf. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Saint Paul University, Ottawa 2003², 314.

⁸⁵ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maii 2010, in AAS CII (2010) 419-431, qui 423.

⁸⁶ Cf. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 49.

⁸⁷ C. PAPAIE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, 92.

che non prevedono più la scomunica ma una pena *ferendae sententiae*⁸⁸. La sanzione, qualora il reo fosse un chierico, potrebbe prevedere anche la dimissione dallo stato clericale. Non va disatteso il ruolo degli eventuali complici a norma del can. 1329 § 2 CIC.

⁸⁸ «Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica *latae sententiae* con l'aggiunta di una pena espiatoria precettiva in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell'incontro sincero del penitente con il Dio "ricco di misericordia e di perdono"», D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 50.